CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'AGRICOLTURA

10.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 1° MAGGIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BISI**

INDICE

Pag.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Collocamento fuori ruolo del personale della Milizia Nazionale Forestale destinato in Albania 73

Abrogazione della norma relativa all'obbligo di una speciale licenza per coloro che, non muniti di porto d'armi, detengono nella propria abitazione fucili da caccia per munizioni spezzate . . 74

Modificazioni al Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XVI, n. 2624, sulla disciplina dell'esercizio della trebbiatura a macchina 75

Incoraggiamenti per la diffusione della trebbiatura a macchina 77

Norme per evitare il frazionamento delle unità poderali assegnate a contadini diretti coltivatori. (*Approvato con modificazioni*) 79

La riunione comincia alle 16.

GAETANI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: De Dominicis, Fancello, Lai, Orlandini, Pottino di Capuano e Visco.

Avverte che, a norma dell'articolo 31 del regolamento, il camerata Rotigliano è stato autorizzato a intervenire alla riunione.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Comunica che il Consigliere nazionale Gottardi è stato chiamato a far parte della Commissione legislativa dell'agricoltura, in sostituzione del Consigliere nazionale Barbieri, che è passato alla Commissione delle professioni e delle Arti. Ai nuovi componenti della Commissione, camerati Gottardi e Veronese, il quale ultimo era assente nella precedente riunione, rivolge un cordiale saluto.

Discussione del disegno di legge: Collocamento fuori ruolo del personale della Milizia Nazionale Forestale destinato in Albania. (784)

ROJATTI, *Relatore*, espone alcuni dati sommari sulla situazione economica agricola, forestale, zootecnica ed idraulica del Regno di Albania, dai quali risulta l'importanza che ha in essa il patrimonio silvo-pastorale. Per questa ragione, con provvedimento luogotenenziale, è stata istituita la Milizia fascista forestale del Regno di Albania, il cui primo nucleo è stato prelevato dalle forze della Milizia forestale italiana. Esso assomma a dieci ufficiali e a centosedici fra sottufficiali e militi, per cui mezzo si è già addivenuto ad un coordinamento per il migliore sfruttamento forestale, pastorale e silvano dell'Albania, si sono cominciati a regolare i permessi e le concessioni di taglio, si è iniziata la rinnovazione del rimboschimento, il cui piano prevede una superficie di oltre 160.000 ettari, si è impostato il catasto forestale, ed è anche in corso l'istituzione del demanio forestale albanese.

Il personale della Milizia forestale italiana inviato in Albania è stato posto fuori ruolo per dare la possibilità alla Milizia stessa di arruolare nuovi elementi che sono necessari per l'opera che deve svolgere nel Regno. Osserva che l'invio in Albania di elementi tratti dalla Milizia forestale italiana è stato necessario per l'impossibilità pratica di trovare sul luogo elementi idonei, ed anche in armonia con altri provvedimenti di carattere militare e amministrativo. La Legione albanese risulterà nel suo complesso composta di 350 unità.

Per l'articolo 2 del disegno di legge, il personale inviato in Albania viene collocato fuori ruolo con la data del 1° marzo 1940-XVIII; ed è stata fissata la data del 31 dicembre 1940-XIX quale periodo massimo per ottenere ulteriori proroghe nel collocamento fuori ruolo, d'accordo tra il Ministero dell'Agricoltura e quello delle Finanze, perchè se nel corso di tale periodo il contingente di dieci ufficiali e centosedici uomini di truppa non fosse integralmente posto fuori ruolo, il Ministero dell'Agricoltura si riserverebbe di esaminare gli eventuali mutamenti derivati dai bisogni ambientali per il funzionamento della Legione albanese.

Conclude proponendo l'approvazione del provvedimento.

(*Si approvano i tre articoli del disegno di legge*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Abrogazione della norma relativa all'obbligo di una speciale licenza per coloro che, non muniti di porto d'armi, detengano nella propria abitazione fucili da caccia per munizioni spezzate. (750)

MORETTI, *Relatore*, osserva che con questa legge si mira a rimuovere un grave inconveniente che è derivato dall'applicazione del terzo comma dell'articolo 7 e del primo comma del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con Regio decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016, stabilendo l'abrogazione delle norme predette. Molte famiglie si disfacevano di fucili, che non servono all'esercizio della caccia, ma che possono essere utili in luoghi isolati di campagna per la difesa personale. Approva pienamente i criteri a cui questo disegno di legge si ispira.

(*Interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* Nannini).

PRESIDENTE avverte che all'articolo unico di questo disegno di legge il camerata Sertoli ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Al comma 1°, sostituire le parole:* sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 1940-XVIII, *con le altre:* con decorrenza dal 1° gennaio 1940-XVIII, hanno vigore per la sola zona delle Alpi ».

« *Sostituire il comma 2°, col seguente:*

« La licenza di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 90 è obbligatoria per la sola zona delle Alpi ».

Avverte pure che il Sottosegretario di Stato per l'interno Buffarini, con telegramma inviato alla Presidenza della Camera, numero 30940 ha espresso avviso contrario all'accoglimento degli emendamenti predetti.

SERTOLI dà ragione dei suoi emendamenti. Nella zona delle Alpi si è manifestata la necessità di ricostituire il patrimonio faunistico, che in gran parte è depauperato. Con la legge sulla caccia, venendo incontro a tale bisogno, si è stabilito che i Comuni possono costituire in riserva tutto il territorio comunale ed affidarne la gestione alla Società dei cacciatori, purchè il vantaggio vada a beneficio di tutti gli inscritti, cioè di tutti coloro che hanno la licenza di caccia e che vivono nel territorio del Comune.

Le disposizioni che col presente disegno di legge si vogliono abrogare, creavano speciali difficoltà per la detenzione dei fucili da caccia per munizioni spezzate, ed indirettamente aumentavano le possibilità di controllo sui detentori, semplificando la vigilanza in tutto il Paese. Se si vuole raggiungere il risultato di ricostituire il patrimonio faunistico alpino occorre evitare con tutti i mezzi il bracconaggio, e soprattutto la caccia nel periodo di tempo proibito, e per questo sembra indispensabile rarefare quanto più sia possibile la detenzione dei fucili da caccia. A questo mirano gli emendamenti da lui proposti.

MORETTI, *Relatore*, si dichiara contrario agli emendamenti del camerata Sertoli, ritenendo che le preoccupazioni da lui esposte siano eccessive nei riguardi dei danni eventuali per la ricostituzione del patrimonio faunistico alpino, mentre invece è opportuno dare, con la possibilità di difesa, una maggiore tranquillità alle famiglie che abitano in luoghi aperti di campagna, lasciando che detengano nella loro abitazione i fucili da caccia per munizioni spezzate.

FEROLDI si dichiara anch'egli contrario agli emendamenti presentati dal camerata Sertoli, facendo presente che la detenzione del fucile è utile anche per la difesa contro i lupi che in certe località montane dell'Appennino sono numerosi.

Aggiunge che nella zona alpina è molto usato lo speciale fucile a tre canne denominato *drilling* (fucile con due canne a pallini ed una terza canna rigata a palla). Ora con le vigenti disposizioni questo fucile, agli effetti fiscali, è assimilato al fucile automatico, e quindi tassato con circa lire 300 di licenza anzichè con lire 72 come l'ordinario fucile a due colpi. Questa maggiore tassazione, che appare giustificata per il fucile automatico, data la sua maggiore micidialità, in quanto consente di sparare consecutivamente più di due colpi su uno stesso branco di animali, non sembra giustificata per il *drilling*, in quanto quest'ultimo è in sostanza la combinazione di una ordinaria doppietta da caccia con un fucile a palla ad un solo colpo. Adoperato come doppietta, non consente di sparare consecutivamente più di due colpi, mentre per la caccia grossa si riduce ad essere un fucile con un colpo solo. Sarebbe logico, quindi, assimilarlo, agli effetti fiscali, ad un ordinario fucile da caccia a due colpi. Prega il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di voler tener conto di questa raccomandazione.

SERTOLI non insiste nei suoi emendamenti, ma raccomanda che nel nuovo progetto di legge che il Ministero dell'agricoltura sta preparando per la disciplina delle riserve di caccia si comprendano delle norme che permettano una reale efficienza alle riserve nelle zone montane.

NANNINI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*, assicura che il Ministero dell'agricoltura terrà conto, nei limiti del possibile, della raccomandazione del camerata Sertoli.

ORSOLINI CENCELLI rileva che in questo disegno di legge non vi è nessun riferimento riguardo a coloro che abbiano già consegnato il fucile in adempienza delle norme emanate. Se queste vengono abrogate, è giusto che i fucili consegnati siano restituiti ai loro precedenti proprietari.

NANNINI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura*, assicura che saranno date disposizioni in questo senso.

(*Si approva l'articolo unico del disegno di legge*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto-legge 15 aprile 1937-XVI, n. 694, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2624, sulla disciplina dell'esercizio della trebbiatura a macchina. (751)

ATTI, *Relatore*, osserva che la relazione ministeriale premessa a questo disegno di legge è così esauriente, che non vi è nulla da aggiungere. Si tratta di modificare un Regio decreto-legge che detta un complesso di norme riguardanti l'idoneità del conduttore delle trebbiatrice, il numero delle macchine che possono trebbiare in una provincia, la idoneità delle macchine a compiere con efficienza il loro lavoro, ed infine le norme per le denunzie da eseguire.

All'articolo 3 del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XVI, n. 694, si prescrive la costituzione di una Commissione a base corporativa, la quale deve esaminare le domande di licenza, facendo obbligo ai trebbiatori di presentarle entro il 30 aprile. Ma l'esperienza di tre anni ha dimostrato che questa data risulta in notevole anticipo rispetto all'epoca in cui gli interessati sono in grado di conoscere per qual numero di macchine convenga loro domandare la licenza.

Il disegno di legge in esame non prescrive più alcuna data, ma si limita a dire che la domanda per ottenere il rilascio della licenza di trebbiatura va indirizzata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, e che le licenze sono rilasciate, a partire dal 15 maggio di ogni anno, per decisione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, sentita la Commissione a base corporativa.

Ricorda poi che nel Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XVI, n. 694 si stabiliva che la riscossione dei contributi deve essere fatta con le modalità prescritte per la riscossione dei contributi sindacali facoltativi. Ma siccome ciò comportava la necessità di una burocrazia, con perdita di tempo notevolissimo, col disegno di legge in esame si propone, invece, che il trebbiatore al momento di presentazione della domanda versi all'Erario la tassa di concessione, mettendo così a disposizione dell'Ispettorato provinciale e della Commissione le somme occorrenti per esperire le azioni di controllo prescritte.

Rivolge, poi, al Ministro dell'agricoltura la raccomandazione che, quando una trebbiatrice viene acquistata non da un singolo agricoltore ma da un gruppo di agricoltori per le loro aziende, sia sufficiente una licenza

unica invece di altrettante licenze quanti sono gli agricoltori che fanno parte del gruppo acquirente.

ORSOLINI CENCELLI fa presente il caso delle aziende che si trovano parzialmente site in due o tre provincie contigue, raccomandando che, quando una trebbiatrice lavora per terreni dello stesso proprietario siti in provincie finitime, non vi sia l'obbligo di chiedere più licenze, ma soltanto una.

CAPIALBI chiede che possa bastare una sola licenza anche nei casi in cui la trebbiatrice di proprietà di un agricoltore lavori anche per altri.

NANNINI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura*, esclude preliminarmente la possibilità di accogliere la raccomandazione del camerata Capialbi. Quanto alla proposta del camerata Orsolini Cencelli osserva che teoricamente essa è giusta e che il Ministero dell'agricoltura potrebbe non avere difficoltà ad accoglierla, ma in pratica essa può incontrare ostacoli nelle norme che in ogni provincia sono stabilite dalla Commissione.

PRESIDENTE avverte che il camerata Chiari ha presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 1°, sostituire il seguente:*

« Il primo e il secondo comma dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XVI, n. 694, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2624, concernente la disciplina dell'esercizio della trebbiatura a macchina, *sono sostituiti dai seguenti:*

« La domanda per ottenere il rilascio della licenza di trebbiatura di cui all'articolo 1 deve pervenire — corredata dal certificato di idoneità tecnica del macchinario per il quale si chiede la licenza — all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, non più tardi del 31 maggio dell'annata granaria per la quale la licenza stessa viene domandata, nel caso che trattisi di trebbiatura del grano o prodotti che vengono trebbiati contemporaneamente ad esso.

« Per quanto si riferisce alla sgranatura del granturco, la domanda deve pervenire all'Ispettorato entro il 31 luglio e, infine, nel caso di trebbiatura del riso, non oltre il 20 agosto.

« Le licenze vengono rilasciate dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura sentito il parere di una Commissione presieduta dall'Ispettore provinciale e composta da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, dal capo dell'Ispettorato corporativo competente per territorio o da un suo delegato, e da un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione fascista degli agricoltori, della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, della Confederazione fascista degli industriali, della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

« Nel caso in cui le domande pervenute nei termini sopra detti siano in numero inferiore al fabbisogno fissato a norma dell'articolo 4, possono essere accolte domande presentate tardivamente, fino a raggiungere il numero come sopra detto fissato ».

CHIARI conviene che la data del 30 aprile per la presentazione delle domande per ottenere il rilascio della licenza di trebbiatura sia troppo anticipata, ma è bene che una data fissa vi sia, perchè la Commissione abbia innanzi a sè tutte le domande di coloro che intendono procedere alla trebbiatura a macchina, e possa a ragion veduta concedere le licenze agli industriali meglio attrezzati. Altrimenti si potrebbe cadere nell'inconveniente di concedere la licenza ai primi richiedenti, anche se insufficientemente attrezzati, e di respingere poi le domande di altri che hanno macchine in migliore efficienza.

Lamenta che questo disegno di legge sia stato presentato al Consiglio dei Ministri senza interpellare le organizzazioni di categoria che avrebbero potuto fare presenti una grande quantità di inconvenienti che si sono verificati e si verificano in questa materia e che si possono evitare. Accenna al fatto che attualmente la trebbiatura a macchina è fatta con una dispersione di grano non inferiore al 3 per cento del prodotto, ciò che porta ad una dispersione globale di un milione e trecentomila quintali. Se le macchine fossero più perfezionate, la dispersione non sarebbe superiore all'uno per cento. Chiede che di questa questione sia investita la Corporazione dei cereali.

NANNINI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura*, assicura che questo disegno di legge è stato preparato dal Ministero dell'agricoltura di pieno accordo col Ministero delle corporazioni, quindi non ha ragione la doglianza che le organizzazioni interessate non siano state sentite.

CHIARI insiste nell'affermare che è necessario aggiornare tutta questa materia della trebbiatura che, allo stato delle cose, non

funziona come dovrebbe, nell'interesse stesso della Nazione. Insiste perchè sia rimandata tutta questa materia all'esame della Corporazione dei cereali.

ALLEGRENI non ritiene fondate le preoccupazioni espresse dal camerata Chiari in ordine alla concessione della licenza di trebbiatura, qualora non sia stabilita una data fissa per la loro presentazione. Il disegno di legge in esame stabilisce che la Commissione deve dare il suo benestare entro un mese dalla presentazione della domanda: vi è quindi tutto il tempo perchè si possano raccogliere le domande degli interessati, tempestivamente presentate, ed esaminarle tutte insieme. Seguire il criterio stabilito nel disegno di legge, di non fissare una data precisa, costituisce come una valvola di sicurezza per gli eventuali casi in cui sia necessario presentare delle altre domande in un tempo successivo.

Si dichiara contrario, in modo particolare, al secondo comma dell'emendamento Chiari, relativo alla sgranatura del granturco. Non crede che la legge sia estensibile anche ad essa. Per la sgranatura del granturco vi è deficienza piuttosto che esuberanza di attrezzatura, e perciò non deve essere posto nessun limite.

BARALDI rileva che non tutte le trebbiatrici funzionano bene e che in molti poderi si verifica una dispersione non indifferente di grano. Occorre quindi che la Commissione nel concedere le licenze sia molto rigorosa.

FEROLDI lamenta che la maggior parte delle trebbiatrici siano del vecchio tipo di 40 o 50 anni fa. Non si è fatto nessun progresso. Sarebbe necessario rivedere il criterio di costruzione delle macchine per eliminare gli inconvenienti della dispersione del grano.

MUZZARINI assicura che si cercherà di mettere questo problema allo studio.

NANNINI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*, prega il Consigliere Chiari di non insistere sull'emendamento presentato.

CHIARI lo ritira.

PRESIDENTE rimane in verbale la raccomandazione del camerata Chiari al Ministero delle corporazioni di portare tutti questi problemi di ordine tecnico all'esame della Corporazione competente.

(*Si approvano i due articoli del disegno di legge*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Incoraggiamenti per la diffusione della trebbiatura a macchina. (752)

ATTI, *Relatore*, esprime il suo compiacimento per l'estensione degli incoraggiamenti per la diffusione della trebbiatura a macchina ad altre categorie di agricoltori. Infatti questo disegno di legge stabilisce un incoraggiamento, con un contributo del 25 per cento del costo delle macchine trebbiatrici di produzione nazionale che vengono acquistate dai consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e dai conduttori di fondi, singoli od associati, delle provincie laziali, del Mezzogiorno e delle Isole.

Osserva che specialmente nel Mezzogiorno e nelle Isole i contadini si sono sempre dimostrati contrari o restii alla introduzione della trebbiatura a macchina, perchè la trebbiatura a piede d'animale, essendo eseguita in un periodo nel quale i contadini non hanno altre occupazioni, praticamente non costa loro che la fatica, mentre quella meccanica oggi assorbe il 6-7 per cento del prodotto. D'altra parte però quel primitivo sistema di trebbiatura dà luogo a perdite di prodotto che occorre evitare.

Quindi il provvedimento — che, facilitando l'acquisto di trebbiatrici alle Sezioni provinciali della cerealicoltura ed ai singoli agricoltori, cioè ad Enti e persone che non si propongono il raggiungimento di un utile industriale, ma mirano invece a fornire all'agricoltura un servizio molto importante ed al più basso costo possibile, risponde ad una vera necessità della nostra agricoltura: alla rapida sostituzione della trebbiatrice animale con quella meccanica — va senz'altro approvato.

PRESIDENTE comunica che il camerata Chiari ha presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo unico, dopo le parole:* e delle Isole, *aggiungere le altre:* nonchè a tutti gli industriali trebbiatori e a chiunque altro il quale dimostri di possedere la capacità tecnica necessaria per condurre un gruppo trebbiante ».

Dà poi lettura della seguente lettera pervenutagli dal Ministero delle finanze nei riguardi del predetto emendamento:

Roma, 1° maggio 1940-XVIII

« Questo Ministero ha esaminato l'emendamento proposto dal Consigliere nazionale Chiari all'articolo unico del disegno di legge di cui all'oggetto, inteso ad estendere la concessione del contributo previsto dal Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1549,

modificato con la legge 15 maggio 1939-XVII, n. 745, « a tutti gli industriali trebbiatori e a chiunque altro il quale dimostri di possedere la capacità tecnica necessaria per condurre un gruppo trebbiante ».

« Si osserva che la dizione dell'articolo unico sopra cennato, comprendendo nella concessione di cui trattasi, oltre che la Federazione italiana dei consorzi agrari, le Sezioni per la cerealicoltura dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura ed i conduttori di fondo, singoli od associati, è già abbastanza lata e tale da assicurare il conseguimento dello scopo che il provvedimento si ripromette, quello cioè di diffondere la trebbiatura a macchina in determinate zone del Regno.

« L'estensione proposta dal Consigliere Chiari, mentre derogherebbe al principio fondamentale affermato dal citato Regio decreto-legge n. 1549, per effetto del quale il contributo dello Stato è concesso soltanto per l'acquisto di macchine trebbianti nelle provincie laziali, del Mezzogiorno e delle Isole, e cioè nelle località in cui è più manifesta la necessità di una efficiente attrezzatura per la trebbiatura del grano, ammetterebbe al contributo erariale (fino al massimo del 25 per cento della spesa sostenuta) industriali od anche persone solamente idonee a condurre un gruppo trebbiante, per i quali l'effettuato acquisto non costituirebbe una scorta fissa dell'azienda agricola, ma sibbene un mezzo per acquisire profitti col concorso dello Stato.

« Questo Ministero non può pertanto dare il proprio assenso all'emendamento proposto.

Il Ministro: THAON DI REVEL.

CHIARI conviene che il suo emendamento è stato formulato in modo inesatto: egli intendeva riferirsi agli industriali trebbiatori e a chiunque altro, operanti nelle stesse zone delle provincie laziali, del Mezzogiorno e delle Isole, dimostri di possedere la capacità tecnica necessaria per condurre un gruppo trebbiante.

Afferma che è necessario immettere il maggior numero possibile di macchine trebbiatrici nell'Italia meridionale e nelle Isole, e per ottenere questo, occorre il fiancheggiamento da parte degli industriali. Ancora in Italia milioni e milioni di quintali di grano vengono trebbiati con sistemi medioevali. Nell'interesse della Nazione bisogna estendere la trebbiatura a macchina dando agli industriali il privilegio di partecipare a quest'opera.

(*Interviene alla riunione il Ministro dell'agricoltura e delle foreste* Tassinari).

GOTTARDI si dichiara favorevole all'emendamento Chiari, oltrechè per la necessità nazionale di impedire più che sia possibile la dispersione di grano nelle operazioni di trebbiatura, anche per considerazioni di ordine tecnico. Accenna specialmente al sistema della sub-conduzione, in Sicilia, per cui i grandi feudi non sono attrezzati in modo da potersi avvalere della trebbiatura a macchina. Il concorso degli industriali potrebbe riuscire immensamente utile.

MUZZARINI fa presente che vi sono i consorzi dei produttori, che operano nell'interesse della produzione, che sono gli strumenti più adatti per gestire, per la collettività dei produttori, questi mezzi meccanici.

Se in Sicilia, nelle provincie laziali ed in altre zone le macchine trebbiatrici non hanno trovato diffusione, ciò dipende soprattutto dalla deficienza di strade per le quali la trebbiatrice possa avviarsi. Purtroppo la tecnica non ci ha ancora dato la trebbiatrice che possa uscire dalla strada e percorrere i tratturi in gran parte accidentati come sono quelli della Sicilia e di molte zone del Lazio.

Osserva poi, ricordando quello che è avvenuto l'anno scorso, che anche a volerle acquistare, mancano sul mercato le macchine trebbiatrici. Si volevano anche mandare delle coppie trebbianti in Albania, ma non se ne sono potute trovare. È vero che in alcune provincie vi è esuberanza di coppie trebbianti, però se si volesse fare un vaglio rigoroso, bisognerebbe accantonarne molte che non funzionano bene.

ALLEGRENI dichiara che non avrebbe nulla in contrario circa la collaborazione che gli industriali si propongono di dare all'agricoltura in modo più diretto, secondo l'emendamento Chiari, ma che dovrebbero essere date precise garanzie perchè le trebbie fornite per l'Italia meridionale e le Isole non possano spostarsi, o comunque, andare oltre ai loro còmpiti precisi.

NANNINI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*, premette che l'opposizione dimostrata dal Ministero delle finanze all'emendamento Chiari nella lettera comunicata dal Presidente, era specialmente dovuta al difetto di formulazione dell'emendamento stesso, e potrebbe venir meno dopo la dichiarazione del camerata Chiari che intendeva riferirsi semplicemente alla collaborazione degli industriali nel Mezzogiorno e nelle Isole.

Osserva poi che la collaborazione degli industriali per raggiungere il fine di interesse nazionale di procedere alla trebbiatura nel miglior modo e con la minore dispersione di

prodotto, potrebbe essere utilissima ed anche ben vista da parte del Ministero dell'agricoltura, però in questo momento, data l'urgenza del provvedimento in esame, prega il camerata Chiari di non insistere nel suo emendamento, che potrà essere oggetto di un successivo provvedimento legislativo.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, confermando le dichiarazioni del Sottosegretario Nannini, prega la Commissione di approvare il provvedimento nella forma in cui è stato presentato dal Governo, poichè urge immensamente di mandare delle trebbiatrici nell'Italia meridionale e nelle Isole.

CHIARI dichiara che col suo emendamento chiedeva in sostanza che il contributo governativo, nella misura in cui è stato stabilito, e cioè senza ulteriori aumenti, fosse distribuito fra la Federazione dei consorzi provinciali dei produttori e gli industriali, sempre per le provincie meridionali e per le Isole. Si rende conto che ad una richiesta di maggiori contributi il Ministero delle finanze risponderebbe negativamente. In ogni modo, anche per i motivi d'urgenza, fatti presente dal Ministro Tassinari, non insiste nel suo emendamento.

ORSOLINI CENCELLI fa voti perchè l'industria meccanica faccia oggetto di studi il problema di trebbiatrici adatte per le varie regioni d'Italia, rilevando che purtroppo quelle esistenti in alcune zone non possono utilizzarsi.

(*L'articolo unico è approvato*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Norme per evitare il frazionamento delle unità poderali assegnate a contadini diretti coltivatori. (788)

PRESIDENTE avverte che, essendo assente il Consigliere nazionale Lai, relatore per questo disegno di legge, ha incaricato il Consigliere Aimi di riferire.

AIMI, *Relatore*, ricorda, anzitutto, gli inconvenienti derivanti dall'eccessivo frazionamento della terra: inconvenienti d'ordine economico, finanziario, ma soprattutto d'ordine sociale. Bisogna assolutamente arrestare l'ulteriore frazionamento della terra, specie per quanto riguarda i piccoli poderi affidati ai piccoli produttori.

È certamente utile che, nell'àmbito della bonifica, laddove esercitano la propria attività gli enti di colonizzazione, si attui, anche a titolo esperimentativo, la disposizione rigorosa contro il frazionamento dei piccoli poderi. Facendo questo, si pone in stretta relazione la stessa disposizione del disegno di legge con il progetto del Codice civile, il quale, a questo riguardo, ha già ammesso la piccola unità indivisibile: l'azienda agricola formante una unità economica indivisibile.

Applicando il progetto di legge che oggi è in discussione, ci si uniformerà in modo perfetto a quello che è già lo spirito del progetto del Codice civile.

Osserva poi che il progetto di legge in esame è la conclusione di studi importanti fatti dall'Osservatorio di diritto agrario, e le sue disposizioni sono chiare e semplici.

Si parte da una affermazione precisa, che è quella dell'indivisibilità del podere: il piccolo podere affidato al conduttore diretto deve essere indivisibile, sia nei riguardi di colui che lo conduce, come nei riguardi dei terzi. Perciò, in occasione di atti di assegnazione, deve essere registrata e segnata la condizione della indivisibilità; ne viene di conseguenza che devono essere considerati nulli tutti quegli atti che siano contrari a questa affermazione di principio. Ogni qualvolta un atto testamentario violi questa condizione fondamentale, gli interessati, o lo stesso Pubblico Ministero che tutela l'interesse generale della produzione, potranno, entro cinque anni, impugnare la nullità della disposizione testamentaria.

È evidente, però, che questa nullità non deve esercitarsi nel caso in cui il podere sia testamentariamente assegnato non nella sua estrinsecazione materiale di terreno o di azienda, ma come valore. Se il podere viene assegnato per il suo valore, è evidente che interviene lo svolgimento dell'azione creditoria, e in altri casi si può costituire una comunione che abbia precisamente il còmpito di esercitare la gestione del podere stesso.

Il testatore deve designare l'erede al quale incombe la gestione del podere; quando questa condizione venga a mancare, dovranno essere i coeredi fra di loro a designare uno fra di essi che abbia il còmpito della gestione. In caso di disaccordo fra i componenti la comunione, decide l'autorità giudiziaria. Essendo poi una cosa difficile mettersi insieme per costituire una comunione, è opportuno che l'autorità giudiziaria si conformi alla richiesta di tutti gli eredi o di parte di essi, comunque, di coloro che detengono la maggioranza delle azioni o delle quote poderali. Molto opportunamente la legge, a questo punto, ammette che i facenti parte della comunione, dopo un

anno di esperienza, possano richiedere lo scioglimento della comunione.

Altra condizione prevede la legge: quella della liquidazione degli eredi che non siano ammessi alla conduzione del podere. In questo caso, al debitore è consentito un periodo abbastanza lungo, cioè un periodo decennale, per pervenire alla liquidazione. È anche ammesso che i mutui necessari per questa liquidazione abbiano lo stesso beneficio del credito agrario di miglioramento.

Per quanto riguarda la procedura dell'autorità giudiziaria, è previsto un metodo semplicissimo, in modo che le operazioni non debbano restare inceppate dalle solite difficoltà burocratiche.

Un'altra salvaguardia molto importante è rappresentata dalla disposizione che evita ogni esecuzione forzata nei riguardi di parte del fondo, come nei riguardi delle pertinenze indispensabili per la sua normale gestione. È anche previsto che l'unità poderale possa subire dei perfezionamenti d'ordine tecnico e delle trasformazioni e, quindi, una maggiore intensità produttiva. In alcuni casi potrà presentarsi quella possibilità di frazionamento che non si presenta in via normale; essa deve però essere deferita al giudizio dell'autorità giudiziaria, che subordina a sua volta la propria decisione al parere dell'autorità amministrativa.

Concludendo, afferma che questo disegno di legge costituisce un primo tentativo per contemperare il principio del diritto di proprietà con l'altro grande principio, che sta molto a cuore al Fascismo, della tutela del superiore interesse della produzione.

Confida che, con l'approvazione di questo disegno di legge, si possa iniziare quell'azione esperimentativa che dovrebbe — com'è nei voti di tutti — portare alla generalizzazione di tale principio, così fondamentale per il mantenimento integrale della piccola conduzione. (*Applausi*).

VIGNATI si compiace anzitutto col Ministro Tassinari per avere impostato l'importantissimo problema di evitare il frazionamento delle unità poderali assegnate a contadini diretti coltivatori, ponendo le prime condizioni per risolverlo; e ritiene doveroso ricordare i suoi precedenti fondamentali studi al riguardo.

Osserva che nell'articolo 3, a proposito della nullità degli atti tra vivi che abbiano per effetto il frazionamento dell'unità poderale, si stabilisce che essa può esser fatta valere nel termine di 5 anni dalla data dell'atto, dal titolare dell'unità poderale, dall'Ente di colonizzazione che ha fatto l'assegnazione e dal Pubblico Ministero. Ritiene che dovrebbe invece darsi facoltà agli interessati di chiedere la revoca della nullità — esplicitamente espressa nel primo capoverso dello stesso articolo 3 — entro 5 anni, anche perchè, come prevede l'articolo 10, possono essere mutate le condizioni per le quali il fondo era stato dichiarato indivisibile.

Osserva, poi, che è troppo breve il termine massimo di dieci anni stabilito per il pagamento del credito dei coeredi, nel caso che ad uno di essi sia assegnata la proprietà dell'unità poderale: anche ammettendo il caso di soli quattro coeredi, sarà assai difficile che il conduttore possa rimborsare in dieci anni i tre quarti della proprietà, qualora non si adottino particolari provvidenze.

Raccomanda quindi di rivedere — se possibile — questo termine.

ATTI esprime al Ministro Tassinari i più spontanei e sentiti ringraziamenti della categoria degli agricoltori per aver portato questo importante problema dal piano delle discussioni teoriche a quello della realizzazione pratica attraverso un provvedimento veramente bene ispirato, veramente italiano, aderente a quelli che sono i nostri desideri e al buon senso dei nostri contadini.

Si augura che in un secondo tempo questo provvedimento possa essere esteso non soltanto ai poderi dei comprensori di bonifica, ma a tutti i poderi italiani, e poi in un terzo tempo non troppo lontano si possa passare alla ricomposizione della proprietà particellare.

MUZZARINI si associa ai sentimenti di gratitudine espressi verso il Ministro Tassinari dai camerati precedenti.

Esprime, poi, anch'egli il dubbio che sia possibile a colui che deve riscattare la proprietà a norma degli articoli 5 e 6, provvedere a ciò nel termine di dieci anni, anche se abbia un solo fratello. I margini dei redditi agricoli sono modesti, e non consentono di poter pagare la metà del valore di una proprietà cumulata con gli interessi del decennio, che molto spesso rappresentano il raddoppiamento del capitale.

ORSOLINI CENCELLI dopo avere rivolto una viva lode al Ministro Tassinari per la preparazione del provvedimento in esame, ricorda di avere egli stesso presentato nel 1933 una proposta di legge al medesimo fine, a favore dell'Opera nazionale combattenti, e di essersi fin d'allora preoccupato della difficoltà nella quale viene a trovarsi il colono per il pagamento delle ingenti somme alle quali ascendono le quote dei coeredi e i relativi interessi,

nel caso previsto dagli articoli 5 e 6 e di cui hanno già parlato i precedenti camerati.

Ritiene quindi necessario che lo Stato intervenga direttamene nel pagamento degli interessi, in modo che la quota dovuta dal coltivatore sia ridotta ad un carico massimo del 2 per cento, e sia scaglionata non nel periodo di dieci anni, ma in un periodo da 20 a 25 anni.

Propone inoltre che nel computo di questi anni non si tenga conto di quelli nei quali, per un cattivo raccolto, manchi assolutamente il modo di pagare le quote relative, spostando conseguentemente il termine della rateazione.

Circa il frazionamento previsto da questo disegno di legge, ritiene che sia troppo elastico: dovrebbe essere ammesso solo ed in quanto vada a sorgere un'altra casa colonica, con quel tanto di terra che sia sufficiente alle esigenze della vita colonica.

Per quanto riguarda il passaggio da un proprietario all'altro, vorrebbe che il vincolo dell'unità poderale dovesse permanere, non solamente quando si passa dal capo famiglia proprietario ad uno dei suoi figli, ma sempre, come vincolo permanente sulla terra, in modo che, anche tornando a formarsi medie o grandi proprietà, le unità poderali restino così come la legislazione le ha create.

Dissente, infine, dalla precedente proposta del camerata Vignati circa il termine di cinque anni di cui all'articolo 4, per la nullità delle disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento dell'unità poderale. La legge stabilisce il termine di cinque anni per la determinazione: non si possono lasciar passare altri cinque anni per fare ricorso: ciò significherebbe mantenere come una spada di Damocle sospesa sulla testa del possessore del podere. In cinque anni la proprietà del podere deve risultare definitiva.

ROTIGLIANO rileva che il principio della indivisibilità dell'azienda in caso di successione, contenuto nel progetto del III libro del Codice civile, a cui si richiama la relazione ministeriale, fu approvato dalla Commissione delle Assemblee legislative per la riforma dei Codici, limitatamente alle aziende agrarie, e fu respinto invece per le aziende commerciali e industriali.

Ma anche limitatamente alle aziende agrarie, la disposizione suscitò notevoli dissensi, avendo l'oratore rilevato in seno alla detta Commissione che era oltremodo difficile sia definire preventivamente con criterio uniforme per tutta la Nazione quali erano le aziende che meritavano di rimanere indivise, sia sancire la indivisibilità in caso di successione e lasciare che la stessa azienda potesse essere subito dopo frazionata e divisa dall'erede che ne era rimasto assegnatario.

Queste ragioni finirono in definitiva per prevalere, e nel nuovo III libro del Codice civile, già entrato in vigore, si stabilì all'articolo 269 che si sarebbe provveduto con legge speciale alla indivisibilità delle minime unità colturali.

La legge preannunziata è quella sottoposta oggi all'esame della Commissione.

Riconosce che le obbiezioni più gravi cui aveva dato luogo il primitivo progetto sono felicemente eliminate dall'articolo 1 del disegno di legge, il quale, limitando la indivisibilità alle aziende assegnate in proprietà a contadini diretti coltivatori da enti di colonizzazione operanti in comprensori di bonifica, evita i contrasti cui poteva dar luogo la definizione della minima unità colturale cui avrebbe dovuto applicarsi la disposizione.

In secondo luogo il disegno di legge in esame, estendendo la indivisibilità anche ai trasferimenti tra vivi, elimina le altre obbiezioni che erano state sollevate a questo proposito in seno alla Commissione delle Assemblee legislative per la riforma dei codici.

Rileva per altro l'opportunità di un chiarimento all'articolo 5, il quale prevede due casi: quello che uno degli eredi sia disposto ad accettare l'attribuzione dell'azienda e sia idoneo ad assumerne l'esercizio; e l'altro caso che la maggioranza degli eredi sia disposta a tenere in comunione il fondo ereditato.

Ritiene che dalla legge debba esser preveduta anche una terza ipotesi, quella che nessuno sia disposto ad accettare l'attribuzione del fondo, e che gli eredi si rifiutino di mantenerlo in comunione. In questo caso è evidente (ma la legge dovrebbe dirlo) che per conservare il fondo indiviso occorrerebbe venderlo, in modo da permettere agli eredi di ripartire il ricavato della vendita, col passaggio del fondo ad altro proprietario che assuma l'obbligo di mantenerlo indiviso nel superiore interesse della collettività.

La soluzione di vendere il fondo, che è già prevista dal successivo articolo 6 per il caso di morosità dell'assegnatario, ritiene che sarà praticamente la più frequente, data la difficoltà — specie nel caso di parecchi eredi — che l'assegnatario possa assumersi l'onere, non tollerabile oggi dall'economia agraria, di ammortizzare in un breve volgere di anni il valore delle quote talvolta numerose spettanti ai coeredi.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, ringrazia, anzitutto, i camerati,

che hanno voluto mettere in evidenza l'importanza di questo disegno di legge, importanza che può sembrare limitata, in quanto si riferisce ai terreni di nuova colonizzazione, ma che ha una portata più vasta in quanto rappresenta un indirizzo nuovo nella legislazione fascista.

Assicura il camerata Rotigliano che il disegno di legge e la relazione ad esso premessa sono stati esaminati ed approvati dal Ministero di grazia e giustizia, anche in relazione ai lavori per i nuovi Codici, e quindi il coordinamento può ritenersi esatto e completo.

Riconosce che alcune delle osservazioni e delle critiche fatte dai camerati possono anche essere fondate, ma se si volesse tradurle in modificazioni dell'attuale disegno di legge, si finirebbe coll'impedire il raggiungimento dei fini ch'esso si propone.

Ritiene che convenga iniziare l'esperimento così come è stato predisposto: in seguito si provvederà ad allargarlo e a rimuovere gli inconvenienti che si presenteranno. Ciò specialmente per quanto riguarda il termine di dieci anni stabilito dall'articolo 6 per il pagamento del credito dei coeredi. Bisogna, del resto, tener conto che per tacitare i coeredi, si può contrarre un mutuo, anche di venti anni, con iscrizione ipotecaria sul podere.

La proposta del camerata Cencelli del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui, implica un problema finanziario che non può in questo momento essere affrontato e che richiederebbe di rimettere in esame tutti i criteri sui quali si fonda il disegno di legge.

Circa la rimozione del vincolo — questione prospettata dal camerata Orsolini Cencelli — dichiara di avere sempre ritenuto che il vincolo dovesse seguire nè più nè meno l'unità poderale, quando si forma ed è organica. Quindi, se si ha la rimozione del vincolo per un podere di venti ettari e se ne formano, vitali ed organici, altri di dieci ettari, vincolati saranno i nuovi poderi, ciascuno dei quali avrà la sua casa e costituirà un tutto organico.

Osserva che, prescindendo dalla irrigazione, il podere può ben dividersi. In Emilia, in Romagna e nel Modenese si può osservare la divisione di poderi; questa divisione si è anche iniziata in Toscana e nelle Marche. Quindi, a prescindere dalla irrigazione, effettivamente le intensificazioni colturali e le colture legnose possono portare alla necessità di restringere i poderi.

In ogni modo, assicura che nelle norme regolamentari si potrà chiarire questo concetto, in relazione a quanto è stato fatto presente.

Ricordando che il camerata Orsolini Cencelli si è preoccupato della possibilità che in avvenire, attraverso l'acquisto di diversi poderi, si ricostituisca la media o grande proprietà, osserva che nel dopo guerra si è costituita in Italia tanta piccola proprietà per un milione di ettari, il che significa che vi è tendenza marcata verso lo smembramento, piuttosto che verso la formazione e la ricostruzione di grandi proprietà. In ogni modo, questo pericolo non può affrontarsi in questa sede legislativa, ma bensì in altra sede, magari con tutte quelle norme integrative che l'esperienza potrà dettare, agli effetti dell'applicazione della legge.

Circa la questione sollevata dal camerata Vignati, relativamente al termine di cinque anni per far valere la nullità delle disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento dell'unità poderale (articolo 4), non può in questo momento scendere ad un esame particolare, perchè essa è stata esaminata e risolta in collaborazione col Ministero di grazia e giustizia. Ritiene, tuttavia, che la norma possa approvarsi dalla Commissione, perchè, come è redatta, dà tutte le garanzie.

Al camerata Atti, che ha auspicato l'estensione di questa legge e quindi il completamento di queste norme legislative con altre norme, assicura che tutto questo complesso di nuovi provvedimenti è ben presente al suo spirito e alla sua mente. Naturalmente bisogna procedere per gradi. Comunque, in questa marcia della bonifica e della colonizzazione, bisognerà proseguire a tempi accelerati.

Vi è tutto il latifondo meridionale e vi sono i problemi di tante altre zone d'Italia; ma per portare effettivamente innanzi tutta questa riorganizzazione terriera, bisogna provvedere ad una spesa di diversi miliardi.

Ritiene che anche nelle zone di colonizzazione, questa formazione di piccole proprietà contadine possa costituire già un nucleo notevolissimo. Con la legge sul latifondo è indubitato che, dopo le spinte iniziali, il proprietario dovrà chiedere la collaborazione degli enti di colonizzazione per operare le trasformazioni che sono state disposte, e dovrà pagare con una parte di terra questa collaborazione in modo che si formerà tutto un patrimonio terriero frazionato. La marcia, quindi, anche limitata alle zone di colonizzazione, rappresenta un movimento e un progresso notevolissimi.

Aggiunge che al prossimo Consiglio dei Ministri sarà presentata una nuova legge su-

gli usi civici con la speranza che possa trovare fine la secolare questione, visto che la precedente legge non ha affrontato esaurientemente il problema.

È anche nei suoi propositi di affrontare, in maniera più vasta e più coercitiva, l'altro problema della ricomposizione fondiaria, per i comprensori di bonifica ed anche fuori dei comprensori, riprendendo in esame anche il problema dell'indennizzo per i miglioramenti dei fondi affittati.

Sono tutti problemi che richiedono un complesso di leggi che debbono dare un indirizzo nuovo alla formulazione giuridica fascista, e che discendono da una concezione della proprietà, la quale — pur essendo rispettata nei suoi diritti — è anche limitata per i suoi doveri di carattere sociale, in vista dei fini che lo Stato vuole raggiungere. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE apre la discussione sugli articoli del disegno di legge.

Comunica che all'articolo 1 è stato presentato dal camerata Lai il seguente emendamento:

Sostituire il seguente:

« Le unità poderali costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o di bonifica ed assegnate in proprietà a contadini diretti coltivatori, non possono essere frazionate per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi ».

AIMI fa presente che è giusto tener conto non solo degli enti di colonizzazione, ma anche dei consorzi di bonifica, perchè altrimenti si circoscrive troppo il campo di applicazione della legge. Propone, quindi, che le prime parole dell'emendamento Lai siano così modificate: « Le unità poderali costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica ».

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, accetta l'emendamento Lai con questa modifica.

(*L'emendamento Lai è approvato — Si approva anche l'articolo 1 modificato*).

PRESIDENTE. Il camerata Lai, agli articoli 2, 3 e 4 ha presentato per ciascuno di essi, il seguente emendamento:

« *Dopo le parole:* enti di colonizzazione, *aggiungere le altre:* o di consorzi di bonifica ».

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, accetta.

(*Si approvano gli articoli 2, 3 e 4 con l'emendamento predetto*).

PRESIDENTE. All'articolo 5 il camerata Sertoli propone il seguente emendamento:

Al comma 2°, aggiungere in fine il seguente periodo:

« L'Autorità giudiziaria, su parere motivato dell'Ispettore provinciale dell'agricoltura, può revocare la concessione qualora risulti che il fondo non sia condotto in comunione ».

GOTTARDI fa presente la necessità di evitare che le gestioni consorziate diano luogo ad eventuali artifici per eludere la legge. Bisogna quindi adottare tutte le cautele possibili perchè il fondo sia veramente condotto in comunione.

ROTIGLIANO ritiene che questo emendamento non sia accettabile.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, dichiara di non poterlo accettare.

PRESIDENTE. Allo stesso articolo 5, il camerata Sertoli ha presentato il seguente altro emendamento:

« *Al comma 3°, dopo le parole:* o stabilite dall'Autorità giudiziaria, *aggiungere le altre:* in caso di disaccordo tra i coeredi ».

VEZZANI fa presente che in questo articolo, subito dopo il 1° comma, sarebbe opportuno tener conto della proposta di emendamento presentata dal camerata Rotigliano per contemplare tutti i casi che possono prevedersi circa l'atteggiamento dei coeredi dopo la morte del titolare dell'unità poderale.

Propone quindi che, lasciando immutato il 1° comma dell'articolo 5, si modifichino gli altri, tenendo conto del secondo emendamento del camerata Sertoli e della proposta del camerata Rotigliano, nel modo seguente:

« Nel caso in cui nessuno dei coeredi sia disposto ad accettarne l'attribuzione si procede alla vendita dell'unità poderale con le modalità concordate fra gli interessati o stabilite, in caso di disaccordo tra i coeredi, dall'autorità giudiziaria e si provvede col prezzo alla soddisfazione delle quote ereditarie.

« In caso di disaccordo tra i coeredi, decide l'autorità giudiziaria con riguardo alle condizioni e attitudini personali. L'autorità giudiziaria, su istanza dei coeredi che rappresentino la maggioranza delle quote ereditarie, può anche decidere che il fondo sia assegnato in comunione a tutti gli eredi o a quelli fra essi che intendano vivere in comunione.

« Chiunque degli interessati può chiedere lo scioglimento della comunione dopo trascorso un anno dall'inizio di essa. In tal caso si pro-

cede alla vendita dell'unità poderale, con le modalità di cui al comma 2° del presente articolo ».

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, dichiara di accettare queste modifiche.

PRESIDENTE ricorda che il primo emendamento del camerata Sertoli non è stato accettato dal Ministro.

Pone ai voti l'emendamento presentato dal camerata Vezzani comprensivo del secondo emendamento Sertoli, e sostitutivo degli ultimi due commi dell'articolo 5, emendamento che è stato accettato dal Ministro dell'agricoltura.

(*È approvato — Si approva l'articolo 5 modificato*).

All'articolo 6 osserva che alla fine dell'ultimo comma, in seguito alle modifiche apportate all'articolo 5, bisogna sostituire alle parole: « effetti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 5 », le altre: « effetti previsti dal secondo comma dell'articolo 5 ».

Pone ai voti l'articolo 6 con questa modifica.

(*È approvato — Si approvano anche gli articoli 7, 8, 9 e 10 del disegno di legge*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 19.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Collocamento fuori ruolo del personale della Milizia Nazionale Forestale destinato in Albania. (784)

ART. 1.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a collocare fuori dei rispettivi ruoli organici ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, ed in deroga ai disposto dell'articolo 17 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, gli ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale occorrenti alle necessità del normale funzionamento della Milizia fascista forestale di Albania costituita con decreto luogotenenziale 14 agosto 1939-XVII, n. 54.

Il contingente del personale anzidetto da collocare fuori ruolo rimane fissato nella misura massima seguente:

Consoli	N.	1
Primi seniori	»	1
Seniori	»	1
Centurioni	»	3
Capi manipolo	»	4
Marescialli maggiori	»	1
Marescialli capi	»	1
Marescialli ordinari	»	4
Brigadieri	»	5
Vice brigadieri	»	5
Militi scelti	»	12
Militi	»	88

ART. 2.

Il personale di cui all'articolo 1 viene collocato fuori ruolo con la data del 1° marzo 1940-XVIII e fino al 31 dicembre dello stesso anno, salvo le ulteriori proroghe che si rendessero necessarie. I provvedimenti riguardanti dette proroghe saranno adottati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministro degli affari esteri e col Ministro delle finanze.

ART. 3.

Le competenze comunque spettanti al personale collocato fuori ruolo in forza della presente legge restano a totale carico del bilancio del Ministero dell'economia nazionale albanese.

Abrogazione della norma relativa all'obbligo di una speciale licenza per coloro che, non muniti di porto d'armi, detengano nella propria abitazione fucili da caccia per munizioni spezzate. (750)

ARTICOLO UNICO.

Il comma terzo dell'articolo 7 ed il comma primo dell'articolo 8 del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con Regio decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016, sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 1940-XVIII.

È parimenti abrogato dalla stessa data il richiamo alla speciale licenza per detenzione di fucile da caccia, contenuto nel comma primo (prima linea e successiva lettera *a*) dell'articolo 90 dell'anzidetto Testo unico.

Modificazioni al Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 694, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2624, sulla disciplina dell'esercizio della trebbiatura a macchina. (751)

ART. 1.

Il primo e secondo comma dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 694, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2624, concernente la disciplina dell'esercizio della trebbiatura a macchina, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« La domanda per ottenere il rilascio della licenza di trebbiatura di cui all'articolo 1 va indirizzata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio ».

« Le licenze sono rilasciate, a partire dal 15 maggio di ogni anno, su decisione dell'Ispettore provinciale dell'agricoltura, sentita una Commissione presieduta dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura stesso e composta da un rappresentante del P. N. F., dal Capo dell'Ispettorato corporativo competente per territorio o da un suo delegato e da un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione fascista degli agricoltori, della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, della Confederazione fascista degli industriali, della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, entro un mese dalla presentazione delle relative domande ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 694, è sostituito dai seguenti:

« Per le spese relative agli accertamenti sulla idoneità tecnica delle macchine trebbiatrici e del personale addettovi, gli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina sono tenuti a versare all'Erario una tassa di concessione governativa di lire 25 per ogni trebbiatrice con battitore della lunghezza fino a metri 0,75 e di lire 40 per ogni trebbiatrice con battitore di lunghezza maggiore ».

« Le spese suddette faranno carico al bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro per le finanze è autorizzato a iscrivere, con propri decreti, le assegnazioni occorrenti, entro il limite massimo del provento delle tasse di concessione governativa, depurato del ventesimo per spese di riscossione ».

Incoraggiamenti per la diffusione della trebbiatura a macchina. (752)

ARTICOLO UNICO.

Il contributo di cui al Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1549, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 153, e modificato con la legge 15 maggio 1939-XVII, n. 745, può essere corrisposto anche alle Sezioni per la cerealicoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e ai conduttori di fondi, singoli od associati, delle provincie laziali, del Mezzogiorno e delle Isole che, dopo il 15 aprile 1940-XVIII, acquistino trebbiatrici o coppie trebbianti nuove e loro accessori, di fabbricazione nazionale, allo scopo di esercitare, in dette provincie, la trebbiatura del grano.

Norme per evitare il frazionamento delle unità poderali assegnate a contadini diretti coltivatori. (788)

ART. 1.

Le unità poderali costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica ed assegnate in proprietà a contadini diretti coltivatori, non possono essere frazionate per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi.

ART. 2.

Gli enti di colonizzazione o i consorzi di bonifica devono far risultare dalle note di trascrizione degli atti di assegnazione di unità poderali l'esistenza del vincolo di indivisibilità dei fondi, ai sensi della presente legge.

In difetto, il vincolo di indivisibilità non può essere apposto ai terzi.

ART. 3.

Sono nulli gli atti tra vivi che abbiano per effetto il frazionamento dell'unità poderale, salvo quanto è disposto nel secondo comma dell'articolo precedente.

La nullità può esser fatta valere, nel termine di cinque anni dalla data dell'atto, dal titolare dell'unità poderale, dagli enti di colonizzazione o dai consorzi di bonifica che hanno fatto l'assegnazione e dal Pubblico Ministero.

ART. 4.

Sono nulle le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento dell'unità poderale.

La nullità può esser fatta valere da ciascuno dei coeredi dell'unità poderale, dagli enti di colonizzazione o dai consorzi di bonifica che hanno fatto l'assegnazione e dal Pubblico Ministero entro il termine di cinque anni dalla data in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

ART. 5.

Nel caso di morte del titolare dell'unità poderale, essa è assegnata al coerede designato dal testatore e, in mancanza, ad uno

dei coeredi che sia disposto ad accettarne l'attribuzione e sia idoneo ad assumerne l'esercizio.

Nel caso in cui nessuno dei coeredi sia disposto ad accettarne l'attribuzione si procede alla vendita dell'unità poderale con le modalità concordate fra gli interessati o stabilite, in caso di disaccordo tra i coeredi, dall'autorità giudiziaria e si provvede col prezzo alla soddisfazione delle quote ereditarie.

In caso di disaccordo tra i coeredi, decide l'autorità giudiziaria con riguardo alle condizioni e attitudini personali. L'autorità giudiziaria, su istanza dei coeredi che rappresentino la maggioranza delle quote ereditarie, può anche decidere che il fondo sia assegnato in comunione a tutti gli eredi o a quelli fra essi che intendano vivere in comunione.

Chiunque degli interessati può chiedere lo scioglimento della comunione dopo trascorso un anno dall'inizio di essa. In tal caso si procede alla vendita dell'unità poderale, con le modalità di cui al comma 2° del presente articolo.

ART. 6.

I coeredi esclusi dall'assegnazione del fondo sono soddisfatti delle rispettive quote con gli altri beni mobili o immobili caduti in eredità e, in mancanza, hanno diritto di ottenere dall'assegnatario, o solidalmente dagli assegnatari dell'unità poderale, la quota di loro spettanza o la parte di essa non soddisfatta con l'attribuzione degli altri beni ereditari.

Il credito dei coeredi può essere pagato in rate comprensive dell'interesse legale in un termine non superiore a 10 anni ed è garantito da ipoteca legale sul fondo.

Se l'assegnatario o gli assegnatari non paghino le somme dovute alla scadenza prefissa, si procede alla vendita del fondo nel modo e con gli effetti previsti dal secondo comma dell'articolo 5.

ART. 7.

Nelle materie contemplate dai precedenti articoli 5 e 6, la competenza a provvedere spetta al tribunale del luogo in cui è situata tutta o la maggior parte dell'unità poderale. Il tribunale provvede con decreto, su ricorso di alcuno degli interessati, sentite le parti, il Pubblico Ministero e l'Ispettore provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

ART. 8.

La stipulazione di mutui da parte dell'assegnatario o degli assegnatari, coltivatori diretti del fondo, per il pagamento della quota ai coeredi è considerata come operazione di credito agrario di miglioramento, salvo per quanto riguarda il concorso statale negli interessi che non è concedibile e salva l'applicazione dei privilegi tributari ai soli mutui che vengono contratti con istituti i quali fruiscono di tali agevolazioni.

ART. 9.

In caso di esecuzione forzata, l'espropriazione avrà per oggetto l'intera unità poderale.

Le pertinenze dell'unità poderale possono essere pignorate solo in difetto di altri mobili.

Il pretore, su istanza del debitore e sentito il creditore può, con ordinanza non soggetta a impugnazione, o sottrarre al pignoramento quelle fra le pertinenze la cui utilizzazione diretta sia necessaria per la conduzione del fondo, ovvero adottare altri provvedimenti idonei a conciliare le esigenze della produzione con l'interesse del creditore.

ART. 10.

Nei casi in cui esista vincolo di indivisibilità dell'unità poderale, il vincolo può essere rimosso a tutti gli effetti previsti dalla presente legge, quando per sopravvenute circostanze il fondo risulti divisibile in più unità fondiarie organiche.

Sulla rimozione del vincolo decide l'autorità giudiziaria a termini dell'articolo 7, sulla base del giudizio tecnico espresso dall'ispettore provinciale dell'agricoltura.

Il provvedimento di rimozione del vincolo deve essere annotato a margine della trascrizione dell'atto di assegnazione dell'unità poderale.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI